### COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

#### **AUDIZIONE**

**50**.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CATANIA

#### INDICE

PA	G.	I	PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:  Catania Mario, <i>Presidente</i>	3	Agoglia Paolo, Direttore dell'ufficio legisla- tivo e rapporti istituzionali della SIAE 3, 9, Baruffi Davide (PD)	11
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via <i>web</i> e in sede internazionale. Audizione di rappresentanti della SIAE:		Fasano Sergio Maria, Direttore della divisione licenze e servizi centrali della SIAE . 5,	10
Catania Mario. Presidente	11	ALLEGATO: Documentazione prodotta dalla Siae	12



#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CATANIA

#### La seduta comincia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

#### Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via *web* e in sede internazionale. Audizione di rappresentanti della SIAE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'approfondimento tematico in materia di contrasto della contraffazione via *web* e in sede internazionale, del direttore dell'ufficio legislativo e rapporti istituzionali della SIAE, Paolo Agoglia, e del direttore della divisione licenze e servizi centrali della SIAE, Sergio Maria Fasano.

I nostri ospiti faranno un intervento ciascuno e dopo, come al solito, avremo modo di approfondire.

Do la parola all'avvocato Agoglia per lo svolgimento della sua relazione.

PAOLO AGOGLIA, Direttore dell'ufficio legislativo e rapporti istituzionali della SIAE. Grazie, presidente. Preliminarmente porto il saluto a lei e all'onorevole Commissione da parte del nostro presidente,

Filippo Sugar, e del nostro direttore generale, Gaetano Blandini.

Farò una breve premessa, per poi lasciare la parola al collega Fasano, che illustrerà il lavoro che abbiamo svolto in tema di contrasto alla pirateria digitale, avvalendoci dello strumento del regolamento dell'AGCOM, che è stato varato e che sta dando dei frutti significativi.

La mia premessa si fonda sostanzialmente sulla prospettiva europea che, nell'ambito del diritto d'autore e della problematica a esso collegata, la pirateria, si sta definendo in questi ultimi mesi.

Il mercato unico digitale è uno dei grandi obiettivi della legislatura europea in corso. Con una comunicazione del 2015 la Commissione ne traccia le linee guida. Si tratta di facilitare ai consumatori e alle imprese l'accesso *on line* a prodotti e servizi in tutta Europa e di migliorare le condizioni affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi.

Uno degli aspetti importanti in questo momento in cui si costruisce il mercato unico digitale è il tema del diritto d'autore.

Tra le questioni di fondo del mercato unico digitale vi è quella relativa all'adeguatezza delle norme europee vigenti in materia di diritto d'autore.

Interrogandosi sul se e come la novità di questo mercato richieda una nuova legislazione specifica, occorre preliminarmente ricordare che la normativa europea deriva, come tutti gli ordinamenti nazionali, da trattati internazionali. Almeno quattro trattati internazionali ne costituiscono i pilastri fondanti.

La disciplina esistente in Europa, quindi, si adegua alle disposizioni di questi trattati internazionali, di cui il principale è la Convenzione di Berna, alla quale aderiscono 159 Paesi a livello planetario. L'at-

tuale disciplina europea deriva da venti direttive che nel tempo sono state recepite nei Paesi membri.

Questa premessa appare necessaria per porsi nella prospettiva dello specifico focus di lavoro di codesta onorevole Commissione, ovvero il contrasto alla contraffazione, l'altra faccia della tutela del *copyright*, in particolare attraverso il *web*, e per inquadrare in quale modo la SIAE, sulla base delle proprie attribuzioni di interesse generale conferitele dalla legislazione vigente, offra e possa continuare a offrire un contributo alla lotta a tale fenomeno.

Si tratta di atti che si riassumono sotto il comune nome di « pirateria multimediale », intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza come qualsiasi attività di riproduzione, duplicazione e distribuzione non autorizzata di prodotti digitali audio e video tutelati dal diritto d'autore, ovvero commercializzazione effettuata in qualsiasi modo, anche e soprattutto a mezzo della rete, di supporti contenenti musica, film o programmi software protetti dal diritto d'autore, nonché fruizione illegale di programmi televisivi protetti dai diritti.

Per quanto riguarda la legislazione esistente, è fondamentale ricordare, come ha già fatto il sottosegretario alle politiche europee, l'onorevole Sandro Gozi, nella propria audizione proprio di fronte a codesta onorevole Commissione lo scorso 20 gennaio, che gli intermediari della rete, i grandi operatori del web, possono avvalersi delle limitazioni di responsabilità previste dall'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, ogniqualvolta siano al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatarne l'illiceità e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito.

Esiste, dunque, una normativa europea molto chiara ed esplicita, che indica agli intermediari quale comportamento tenere, con le relative sanzioni per il caso dell'inosservanza.

L'aspetto più controverso nell'applicazione del regime di responsabilità degli intermediari è quello riguardante la corretta qualificazione di *hosting provider*, a seconda che quest'ultimo rivesta nel caso concreto un ruolo meramente passivo rispetto a quando fornisce anche servizi diversi dal mero stoccaggio delle informazioni.

Questo è uno degli aspetti giuridici di grande complessità e richiede una migliore e più chiara interpretazione.

Il problema fondamentale, già centrato dal sottosegretario Gozi nella sua audizione, è che l'assenza di un obbligo di sorveglianza sulle informazioni memorizzate trasmesse si traduce di fatto nell'escludere che si possa imporre al *provider*, anche a posteriori, un filtraggio su specifici contenuti.

L'uso di sistemi automatizzati di identificazione dei contenuti, come quello utilizzato da piattaforme quali YouTube o Dailymotion, consentirebbe invece di impedire il verificarsi di nuove violazioni derivanti dalla pubblicazione di contenuti non autorizzati.

D'altra parte, l'erosione del rifugio nel cosiddetto « porto sicuro » dei provider si sta confermando a livello planetario.

Allo stato in Europa esiste un regime di responsabilità derivante direttamente dalla direttiva 2000/31/CE, che risale a ben sedici anni fa, che riserva un safe harbor (un porto sicuro), ovvero una dimensione di limitata responsabilità a tutti gli operatori della rete per tutto ciò che attiene al transito di contenuti sulle loro strutture tecnologiche di riferimento.

Questo significa che noi oggi, a sedici anni di distanza, abbiamo a che fare con soggetti la cui evoluzione imprenditoriale e tecnologica è indiscussa e indiscutibile. Oserei dire che ci troviamo di fronte a un'era geologica in termini informatici rispetto a sedici anni fa, con un regime giuridico di responsabilità che risale a quando evidentemente il legislatore europeo voleva determinare delle condizioni per l'affermarsi, il nascere e il progredire nella rete di soggetti intermediari.

Abbiamo dei colossi che hanno un profilo di responsabilità limitatissimo in relazione alla potenziale commissione di atti illeciti o semplicemente non rispettosi dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Il regime del porto sicuro ha già subìto un'erosione con una recente sentenza della Corte federale della Virginia, negli Stati Uniti, che ha dato ragione al colosso musicale BMG e ha condannato un *internet service provider* americano, la Cox Communications, a pagargli 25 milioni di dollari in una causa di pirateria musicale.

Questo internet service provider non ha ragionevolmente messo in atto una policy aziendale volta a dar termine alle violazioni poste in essere dai propri abbonati, equivalendo ciò a una vera e propria violazione volontaria del copyright.

La Corte non ha dato seguito e, quindi, ragione alla possibilità di invocare la clausola del porto sicuro, che negli Stati Uniti è offerta dal Digital millennium copyright act, il corrispondente americano della direttiva europea sul commercio elettronico.

Questo è un segnale molto forte di un passaggio concettuale dal cosiddetto « notice and take down », che consiste nell'intervenire quando c'è una notizia di violazione e rimuovere, al cosiddetto « notice and stay down ». Non basta più che l'intermediario operi una rimozione dal proprio sito del contenuto illecito o illegittimo, che può rivelarsi effimera, perché spesso in seguito il contenuto viene più volte reimmesso, ma occorre che si attivi responsabilmente.

In molti atti comunitari compare l'espressione « collaborazione responsabile ». Gli intermediari devono collaborare responsabilmente, come tutti gli operatori della rete, al miglior funzionamento della rete stessa e alla protezione dei contenuti che vengono veicolati.

Pertanto, occorre che l'operatore si attivi responsabilmente perché, una volta rimosso, il contenuto illecito non possa essere più ricaricato.

È un concetto che sta penetrando adesso anche nella nostra legislazione, con il ruolo che il regolamento AGCOM, noto a codesta onorevole Commissione, sta svolgendo nel nostro ordinamento.

Vi risparmio la lettura, che è agli atti, dell'inquadramento giuridico del regolamento AGCOM con riferimento alle norme primarie che determinano una sinergia tra le due istituzioni, AGCOM e SIAE, che oggi sono legate da una convenzione di collaborazione siglata il 27 marzo 2014, attuativa di quella collaborazione prevista da una norma di legge, l'articolo 182-bis della legge n. 248 del 2000.

A prescindere dalla descrizione del regolamento AGCOM, che è noto alla Commissione, io posso dire che oggi questo regolamento costituisce uno degli atti più efficaci e significativi nei panorami nazionali di contrasto alla pirateria digitale.

La corrispondente autorità francese, l'Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), a voi tutti nota, è l'autorità che per prima ha inteso proporsi nell'attività di contrasto, ma aveva e ha lo svantaggio di colpire direttamente l'utente, il che apre a una serie di tematiche, anche di rilievo costituzionale, sui diritti in gioco, eccetera.

Il regolamento AGCOM, invece, colpisce i titolari dei siti, cioè coloro che consentono la messa a disposizione degli utenti di un determinato materiale non autorizzato.

È notizia di questi giorni che l'HADOPI è stata sostanzialmente chiusa e che le sue funzioni sono state assegnate a uno specifico ufficio ministeriale, che sta rivedendo la strutturazione di un'autorità che possa contrastare la pirateria nella rete.

Il regolamento Agcom, quello italiano, costituisce un elemento di riferimento per le prossime decisioni del Governo francese su quest'argomento.

Passo la parola al collega Fasano, per sintetizzare e illustrare i processi che materialmente vengono svolti, attraverso lo strumento del regolamento AGCOM, per il contrasto alla pirateria digitale.

SERGIO MARIA FASANO, Direttore della divisione licenze e servizi centrali della SIAE. Buonasera a tutti. Io cercherò di sintetizzare quali sono gli effetti del regolamento AGCOM dal punto di vista del diritto d'autore e in particolare dal punto di vista di SIAE.

Cominciamo col dire che il regolamento AGCOM induce degli effetti diretti che portano al blocco dei siti. Si tratta di un blocco amministrativo, che porta al blocco dell'*uniform resource locator* (URL) o del *domain* 

name system (DNS). In seguito torneremo su questo argomento.

Il regolamento AGCOM è entrato in vigore a fine aprile del 2014, quindi possiamo osservare poco più di due anni di effetti. I veri effetti che sta dispiegando il regolamento AGCOM sono quelli indiretti, quelli che ci vedono nelle fasi preliminari più impegnati a operare su questo tipo di illeciti e su questo tipo di mercati.

SIAE, prima di procedere a inviare all'AGCOM i procedimenti che possono portare e molto spesso portano al blocco dell'URL o del DNS, svolge una serie di attività preliminari, che comportano sostanzialmente la rimozione selettiva/massiva dei contenuti.

Come vi spiegherò, SIAE si sta organizzando, insieme alle altre componenti delle filiere creative, quali la Federazione contro la pirateria audiovisiva (FAPAV) e la Federazione per la lotta alla pirateria musicale (FPM), con cui collaboriamo, per le attività di rimozione massiva, che vengono effettuate con dei *software* molto sofisticati e che mettono in crisi questi operatori, in base al quadro giuridico che vi è appena stato raccontato.

Infatti, un conto è fare una rimozione selettiva di un singolo contenuto o di un piccolo gruppo di contenuti e un altro conto è – questo difficilmente si può fare senza l'ausilio di un software – scrivere a una piattaforma e mandare un notice and take down massivo, che permette sostanzialmente di cancellare gran parte dei contenuti. Questo è molto più incisivo.

Le fasi preliminari del provvedimento AGCOM e dell'eventuale provvedimento AGCOM in SIAE sono, a imbuto – scusate la semplificazione – ovvero per approssimazioni successive: monitorare la rete; individuare le illecità; procedere alla verifica della copertura della tutela di quel contenuto; richiedere la rimozione, selettiva o massiva che sia, al digital service provider (DSP) o all'internet service provider (ISP).

Nel caso in cui il *provider* proceda alla rimozione, non viene portato *in progress* rispetto al procedimento AGCOM, quindi non parte la segnalazione da parte di SIAE all'AGCOM per produrre l'eventuale

blocco. Invece, nel caso in cui il *provider* non risponda alla richiesta di SIAE, si va avanti nella procedura AGCOM e, quindi, si va verso il blocco nel momento in cui il *provider* sia inadempiente.

Vi sono effetti diretti, che sono quelli che portano al blocco, ed effetti indiretti, che sono quelli che portano sostanzialmente alla rimozione dei contenuti su queste piattaforme.

Vi riporto pochi numeri, per sintetizzare quello che è successo in questi due anni. Complessivamente sono state presentate 493 istanze all'AGCOM, di cui quasi la metà sono inerenti al mondo dell'audiovisivo.

Voi sapete che la pirateria oggi si concentra maggiormente sull'audiovisivo, in termini di multipli rispetto al mercato legale, e in misura minore, per esempio, sulla musica.

Ciò è dovuto a una serie di motivi. In primo luogo c'è più interesse sul mondo dell'audiovisivo, mentre nel mondo musicale sono nate una serie di piattaforme legali che di fatto tolgono terreno sotto ai piedi di coloro che vogliono fare un uso illegale di questi contenuti. Il mondo audiovisivo, in cui questo ancora non esiste, è molto più appetibile.

Noi, insieme alle associazioni con cui collaboriamo, in particolare FAPAV e FPM, stimiamo che nel mondo musicale la pirateria valga due volte il mercato legale digitale. L'ordine di grandezza è di circa 200 milioni di euro, rispetto al mercato legale che vale circa 60-70 milioni di euro (sono dati del 2015).

Se passiamo al mondo dell'audiovisivo, invece, entriamo in una logica in cui i multipli crescono moltissimo. Il mercato è molto più piccolo, ma si parla di multipli che superano dalle dieci alle quindici volte il mercato legale. È una cosa molto importante.

Come dicevo, delle 493 istanze presentate, oltre 200 hanno riguardato il mondo audiovisivo, circa cento il mondo editoriale, un altro centinaio il mondo della musica e via via altri mondi quali il *software*, la letteratura eccetera.

Di queste istanze ne sono state avviate 314. Questa è una fotografia di due anni, dal 31 marzo 2014 al 31 marzo 2016. Di queste 314 istanze, 139 provvedimenti hanno prodotto un blocco amministrativo delle *property web*. L'avvio del procedimento ha portato a questi numeri sul blocco e a circa 120 adeguamenti spontanei, che sono una forma più avanzata rispetto al processo preliminare di *notice and take down* di cui parlavamo poc'anzi.

La SIAE in questo percorso ha prodotto 50 segnalazioni, avendo la diretta responsabilità e la diretta verificabilità dei titolari dei diritti solo sul mondo musicale, mentre per ciò che concerne il mondo dell'audiovisivo bisogna rivolgersi ai produttori, perché SIAE non ha una diretta responsabilità

La SIAE ha prodotto solo sul mondo musicale circa la metà dei provvedimenti che sono stati avviati. Dei 50 provvedimenti che ha avviato 43 hanno portato al blocco. Questi sono gli effetti diretti.

Gli effetti indiretti, che sono quelli più rilevanti, ovvero gli effetti di deterrenza o comunque le situazioni in cui SIAE opera con maggiore efficacia e maggiore possibilità di incidere sul mercato, che hanno portato a dei risultati molto interessanti, sono quelli del *notice and take down* che citavamo prima.

Infatti, SIAE ha richiesto la rimozione selettiva, su 122 portali o siti *web* che dir si voglia, di circa 20.000 *link*. Dietro a un *link* ci può essere una sola canzone o un solo contenuto audiovisivo oppure l'intera discografia – non lo dico a caso – di un artista. Stimiamo che dietro a questi 20.000 *link* abbiamo rimosso circa mezzo milione di opere o banalmente di canzoni. Questo è ciò che riguarda i portali.

Inoltre, abbiamo aggredito due piattaforme di aggregatori di web radio, che è un altro fronte da indirizzare, dove c'è una proliferazione di situazioni illecite. Scusate il tecnicismo. Ci sono delle piattaforme che aggregano queste web radio e, quindi, danno voce a diverse di esse. Noi abbiamo aggredito due piattaforme in particolare, che sono molto importanti, che aggregano circa 400 web radio. Pertanto, abbiamo bloccato queste 400 web radio che trasmettevano illecitamente.

Abbiamo svolto anche delle attività nel mondo dell'arte fotografica, bloccando diversi siti che, non disponendo dei diritti, mettevano *on line* una serie di fotografie e di repertori molto importanti.

Come dicevo, gli effetti indiretti sono molto più rilevanti degli effetti diretti, anche perché su questi SIAE sta investendo molto in queste fasi preliminari della procedura AGCOM.

In particolare, SIAE sta investendo per fare quello che dicevo prima, cioè passare da *notice and take down*, ovvero rimozioni selettive, a rimozioni massive che si basano sull'utilizzo di *software* su cui sta facendo degli investimenti, proprio per avere una massa di impatto e, quindi, di deterrenza molto importante su questi portali.

Agli atti abbiamo lasciato due esempi in cui abbiamo agito su alcuni portali, dove l'impatto sui contenuti illeciti messi *on line* è superiore al 90 per cento. Questi siti, con queste azioni massive, si ritrovano in un caso con il 98 per cento e nell'altro con l'89 per cento di contenuti in meno, quindi sostanzialmente diventano invendibili.

È utile dire che, affianco all'attività che noi facciamo, un altro effetto indiretto del regolamento AGCOM attiene al processo di regolarizzazione. Quando noi chiediamo il notice and take down ovviamente ci sono portali che possono regolarizzare la propria situazione, chiedendo e pagando una licenza SIAE. In questo ambito, abbiamo accolto più di 200 richieste di regolarizzazione e stiamo lavorando in questo senso. Questo è un altro degli effetti indiretti del regolamento AGCOM.

È importante ricordare che noi, come SIAE, lavoriamo, non solo sull'antipirateria digitale, ma anche su quella fisica, collaborando con la Guardia di finanza come ausiliari di polizia giudiziaria in operazioni sul territorio, per esempio, per tutta la contraffazione fisica dei CD e dei DVD.

Abbiamo una strettissima relazione con la FAPAV e con la FPM per la parte attinente all'audiovisivo e alla musica sui diritti connessi, per costruire assieme strate-

gie per contrastare la pirateria multimediale.

Cerchiamo di coprire, con il nostro ruolo e con la nostra attività, tutti gli ambiti della pirateria.

Recentemente c'è stata un'importante operazione a Venezia su un sito internet che metteva a disposizione illegalmente musica, film e *software*. Non operava solo *on line*, ma aveva anche dei masterizzatori, per poi commercializzare i prodotti fisici su piattaforme come CD e DVD.

In prospettiva, per rafforzare la deterrenza e l'importanza del regolamento AGCOM, ci sono una serie di questioni tecniche che andrebbero affrontate, che mi permetto di rappresentare in questa sede.

In particolare, vorrei che voi soffermaste l'attenzione sul fatto che oggi il regolamento AGCOM agisce sul cosiddetto « DNS », cioè sul nome del dominio, ma non agisce sull'*internet protocol* (IP). Pertanto, si blocca un DNS, ma quest'ultimo può facilmente rinascere con lo stesso IP su un altro dominio. È comunque un'attività che necessita un continuo controllo e lavoro da parte di SIAE e dell'AGCOM.

Il discorso sarebbe diverso, anche in termini di deterrenza, se ci fosse un blocco sull'IP. Ci sarebbe un livello ancora più robusto di deterrenza e di impatto sul blocco di questi *provider* illegali.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato Agoglia e il dottor Fasano. Ovviamente il testo della relazione che ci lasciano è più esaustivo, mentre nell'esposizione sono state riassunte alcune parti.

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

DAVIDE BARUFFI. Ringrazio i nostri ospiti per la presenza, ma anche per la chiarezza con cui ci hanno fornito alcune indicazioni, valutazioni e informazioni sul loro operato. Naturalmente leggeremo con attenzione il fascicolo.

Ho una prima considerazione. Torna, anche nella vostra relazione, l'attenzione particolare al tema della responsabilità relativa ai *provider*, che mi pare sia in questo

momento la questione che viene posta dagli operatori, anche nella discussione sul mercato unico digitale.

Sta maturando un'aspettativa abbastanza forte che si riesca a fare un passo avanti, per cui circostanziati episodi positivi di giurisprudenza trovino una sanzione più formale e codificata nel diritto comunitario e naturalmente anche in quello italiano.

Mi pare che il tema del cosiddetto « notice and stay down » sia il punto di approdo più auspicato tra le diverse sollecitazioni che noi abbiamo raccolto. Infatti, senza mettere in capo ai *provider* responsabilità preventive, certamente rafforza quelle a valle e, quindi, comportamenti responsabili pienamente agibili ed esigibili e non particolarmente difficoltosi da parte di chi riceve segnalazioni puntuali, riconosce l'illecità del caricamento di materiale e, quindi, si assume l'onere di far sì che questo non si ripeta in altre forme e in altri modi.

Il tema che ci avete sollecitato da ultimo rispetto al regolamento AGCOM circa il blocco dell'IP è un'altra questione che sta tornando con una certa rilevanza.

Abbiamo capito che ci sono anche profili di delicatezza legati al tema della *privacy* e quant'altro. Mi pare che trovare una mediana, che consenta di arrivare a una soluzione anche su questo punto, farebbe dire agli operatori che un passo in avanti sostanziale è stato compiuto.

Vi restituisco questi due elementi, per dire che, fra le tante informazioni, abbiamo raccolto due sollecitazioni che mi pare siano state lanciate con forza.

Ne lancio io una terza, che è solo indirettamente legata a questi temi, ma è stata rappresentata dalle imprese. Vorrei sapere se voi ritenete, come le imprese, che il tema del bollino della SIAE sia ormai uno strumento superato. A loro modo di vedere, il tema della pirateria si è fortemente digitalizzato e spostato sulla rete; pertanto, la tutela va concentrata lì. Le imprese ci indicano che questo risulta ormai un adempimento, oltre che oneroso per loro, scarsamente efficace per quanto riguarda la tutela dei loro prodotti intellettuali.

Queste mi paiono le questioni. Leggerò con attenzione la relazione e proverò a focalizzare meglio i contributi, che però mi sembrano molto chiari. Se non ho frainteso in quel che ho detto, mi pare che le indicazioni siano abbastanza puntuali.

PRESIDENTE. Mi pare che il collega Baruffi abbia focalizzato molto bene le criticità principali, anche con questo passaggio finale relativo al tema del bollino. Si sa che SIAE è molto discussa oggi; ci sono scuole di pensiero che tenderebbero al suo superamento.

Ci farebbe piacere che vi esprimeste tranquillamente su questo, dandoci tutte le ragioni di supporto per suffragare l'attualità di SIAE e il suo futuro in un ruolo spendibile.

Do la parola ai nostri ospiti per la replica.

PAOLO AGOGLIA, Direttore dell'ufficio legislativo e rapporti istituzionali della SIAE. Innanzitutto, vorrei sottolineare qualche aspetto in risposta e ad adiuvandum delle prospettazioni dell'onorevole Baruffi.

Il profilo della responsabilità degli operatori della rete, gli ISP, è oggi obiettivamente sul tavolo, principalmente su quello della Commissione europea, che, come dicevo all'inizio, sta valutando, nell'ambito dello sviluppo del mercato unico digitale, la revisione di vari atti europei, fra i quali sembrerebbero esserci sia la direttiva sul commercio elettronico sia quella sull'enforcement, cioè sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

A dire il vero, su questo tema gli osservatori e gli operatori registrano una certa tiepidezza da parte della Commissione, un atteggiamento di rinvio della tematica a carattere generale.

All'avvio di questo lavoro da parte della Commissione, agli inizi del 2015, il tema della responsabilità degli ISP era completamente fuori da ogni progetto. Successivamente è entrato con forza, perché da più parti si sono cominciate a rappresentare delle esigenze sotto questo profilo.

Perché dico queste cose ? Sono reduce da un'audizione svolta alcuni giorni fa presso le Commissioni riunite IX e X della Camera dei deputati su alcuni atti europei che le medesime Commissioni stanno esaminando. Fra questi, vi sono proprio le comunicazioni della Commissione che fanno riferimento alla responsabilità degli ISP e a una prospettata revisione del copyright a livello europeo.

Affermo anche in questa autorevolissima sede, oltre che in quella, che noi stiamo registrando, come osservatori e studiosi di questo fenomeno a livello innanzitutto europeo – prima o poi dovrà arrivare anche negli ordinamenti nazionali – un atteggiamento della Commissione che ritiene di concentrare la tematica della responsabilità degli ISP sul tema del *copyright*.

Si sta cominciando a dire che effettivamente la responsabilità degli operatori è un tema di *copyright*, quindi si agirà in sede di revisione del *copyright*.

Noi osiamo dire che il tema della responsabilità degli ISP è di carattere generale. Ci sono ben sedici azioni che la Commissione ha posto in essere su vari fronti, che vanno dalla vendita dei beni digitali nell'ambiente digitale al lancio della proposta di regolamento – non di direttiva – sulla portabilità dei contenuti e dei servizi di telecomunicazione nell'ambito del mercato interno.

In tutti questi ambiti, la responsabilità degli ISP va verificata. In questo momento faccio un po' da cassa di risonanza per ciò che le associazioni dei consumatori hanno già affermato in varie sedi.

C'è un tema generale di prospettiva su che tipo di responsabilità e che tipo di collaborazione devono dare questi soggetti che lucrano, dal nostro punto di vista, sui nostri contenuti, ma anche su altre forme di operazioni commerciali che possono essere svolte, rifugiandosi nel famoso porto sicuro di quella benedetta direttiva del 2000, che risale a sedici anni fa. Il tema va considerato e, sotto questo profilo, forse raccolto più significativamente.

Per ciò che concerne il bollino della SIAE, stamattina ho tenuto una relazione ad un convegno presso il Ministero dello sviluppo economico, in cui si è trattato di

marchi e brevetti, di proprietà industriale e di come una serie di prodotti che circolano sulla rete vanno sempre più contrassegnati da sistemi di autenticazione e garanzia, dei veri bollini elettronici, a protezione dei diritti dei titolari sui brevetti e sui marchi.

Il bollino della SIAE altro non è che un sistema di autenticazione e di garanzia di prodotti fisici che circolano in mercati fisici. È un sistema che consente l'immediata rilevabilità del prodotto contraffatto rispetto al prodotto lecito.

È interesse primario di coloro che realizzano questi prodotti avere un sistema di autenticazione e di garanzia, che possa far capire *ictu loculi* all'operatore di polizia giudiziaria, all'ispettore, ma anche allo stesso consumatore che sta acquistando al supermercato che si trova davanti a un CD o DVD che ha il vero bollino SIAE visibile e non a un prodotto contraffatto.

Io, sinceramente, non so se questo possa essere considerato un ostacolo alla libera circolazione di prodotti legittimi e non lo colgo dal nostro punto di vista.

Noi abbiamo operatori legittimi, case di produzione di prodotti fisici, che si avvalgono della nostra bollinatura. Se evidentemente costoro non ritengono più commercialmente interessante per loro contrastare questo tipo di pirateria fisica, magari possiamo cominciare ad avviare una discussione, per realizzare un esame di questo sistema di autenticazione e di garanzia.

Questo sistema di garanzia fu qualificato tale intorno al 1989, commissario UE alla concorrenza era Mario Monti. Nel famoso Libro verde Monti sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno si citava il bollino della SIAE come sistema di autenticazione e di garanzia espressamente vocato a queste forme di protezione.

Abbiamo limitatamente esportato tale sistema anche in altri settori, come i violini di Cremona. Abbiamo effettuato anche degli esperimenti, per la protezione dell'autenticità delle scarpe Tod's e altro.

Se tale sistema non dovesse essere più utile agli operatori legittimi, noi potremmo avviare un ripensamento.

Lascio la parola al dottor Fasano per un intervento su ulteriori aspetti.

SERGIO MARIA FASANO, Direttore della divisione licenze e servizi centrali della SIAE. Mi permetto di aggiungere un aspetto quantitativo di mercato rispetto al tema dei bollini. Se il paradigma è che il bollino afferisce a un mercato che è diventato irrilevante, questa affermazione è un po' forzata. Cito i dati ufficiali sul mercato della musica nel 2015 della Federazione industria musicale italiana (FIMI).

Per ciò che concerne il mondo della musica, nel 2015 negli Stati Uniti c'è stato il sorpasso del mercato digitale sul mercato fisico, mentre in Italia questo non è avvenuto. Nel 2015 il mercato della musica, fisico più digitale (CD più Spotify, Apple eccetera), aveva un valore tra i 170 e i 180 milioni di euro. Il mercato fisico è ancora di poco superiore al digitale.

Il mercato fisico si contrae, ma tende, come si suol dire, all'asintoto, ovvero ad appiattirsi nella sua decrescita, perché è arrivato a uno zoccolo duro, tant'è vero che l'anno scorso c'è stata addirittura una ripresa attraverso il vinile. Immagino che siano tutti fenomeni di cui avete sensibilità.

Pertanto, il mercato fisico non è proprio diventato irrilevante. Chiaramente era un mercato che valeva cinque volte quello che vale nel 2015, quindi si è contratto. Negli anni precedenti decresceva mediamente del 10 per cento anno su anno, mentre l'anno scorso è stato il primo anno di stabilizzazione, ma comunque in questo momento è ancora un mercato che vale più di quello digitale.

La ringrazio per la sua osservazione sul blocco dell'IP. Io ho citato l'aspetto più rilevante del rafforzamento possibile del regolamento AGCOM, ma ce ne sono altri. La ringrazio perché mi permette di dire, in primo luogo, che questo sarebbe assolutamente auspicabile, in quanto, come dicevo, rafforzerebbe gli effetti di deterrenza e gli effetti indiretti che il regolamento AGCOM ha posto sul mercato.

Non si può pensare che 400 procedimenti AGCOM in due anni siano la soluzione del problema della pirateria digitale. Questo è chiaro. Nessuna AGCOM al

mondo sarebbe capace di farne 400.000. Stiamo parlando di svuotare il mare con un cucchiaino. È proprio l'effetto di deterrenza che deve essere rafforzato. Più forte e incisivo è il regolamento AGCOM, più ci permette di fare deterrenza.

Dico un'ulteriore cosa. Il regolamento AGCOM ha indotto tante piattaforme a introdurre delle logiche di autoregolamentazione, che permettono di disciplinare il notice and take down. Questo è un altro effetto che non avevo citato e che è dovuto al regolamento. Più forte e più incisivo è, più effetti di deterrenza produce.

Ci sono altri possibili rafforzamenti del regolamento, in particolare il cosiddetto « follow the money », ovvero il tema dell'inserzione pubblicitaria. Nella maggior parte dei casi queste sono piattaforme advertising based, cioè che si basano sulla raccolta pubblicitaria.

Il paradosso è che spesso, soprattutto in passato – anche questo è un po' cambiato adesso, ma è un'altra frontiera su cui lavorare – su alcune piattaforme pirata c'era la pubblicità di grandi aziende. Ci fu il caso eclatante di Microsoft che era promozionata su un portale illecito. Ciò dipende da come si vende la pubblicità e da quali sono questi percorsi.

Su questo sicuramente va fatto di più. Non so se il tavolo sia quello del regolamento AGCOM, ma sicuramente questo è un aspetto da affrontare, perché si toglierebbero risorse a tutte queste piattaforme.

PAOLO AGOGLIA, Direttore dell'ufficio legislativo e rapporti istituzionali della SIAE. In conclusione, l'intervento del collega Fasano ci fa capire che nella rete nulla è gratis, ma solo apparentemente gratis. La verità è che delle forme di lucro vengono esercitate sempre e che queste somme finiscono probabilmente in tasche sbagliate, non in quelle dei titolari di diritti che hanno contribuito alle inserzioni pubblicitarie e alla promozione di questi siti. Le posizioni dei titolari dei diritti vengono sotto questo aspetto assolutamente pretermesse.

Se posso aggiungere un piccolo intervento sul profilo dell'assetto istituzionale di SIAE, stiamo attuando una direttiva, che prevede una riorganizzazione della società di gestione collettiva e il varo di licenze multiterritoriali a livello europeo. Ciò comporta l'aggregazione di offerta legale, proprio per ridurre i profili di pirateria e di abusiva utilizzazione di opere dell'ingegno.

L'aggregazione spinge verso il concetto generale di *one stop shop*. L'offerta legale va concentrata in consorzi di soggetti e in soggetti che sono in grado professionalmente di realizzarla.

Sotto questo profilo, il Governo si è espresso con un'audizione del Ministro Franceschini il 30 aprile scorso in Commissioni riunite VII e XIV, della Camera dei deputati rappresentando la sua posizione sull'assetto istituzionale della società.

Noi, già da tempo, abbiamo avviato una profonda riforma interna con i nostri mezzi. Adesso avremo anche il sostegno della normativa nazionale, che recepirà quella europea.

Sotto questo profilo, intendiamo costituire ancora un punto di riferimento, come da 130 anni facciamo, per la protezione degli autori e degli editori italiani e per la promozione della cultura nazionale ed europea.

PRESIDENTE. Io vi ringrazio. È stata sicuramente un'audizione molto utile, in particolare per il collega Baruffi, che sta lavorando sulla materia, e di riflesso per tutta la Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione e dispongo che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa il 21 giugno 2016

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

**ALLEGATO** 

## SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI – SIAE ROMA

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

#### **AUDIZIONE**

DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.

Roma, 4 maggio 2016

#### Il contrasto della contraffazione per la tutela del copyright in Italia

#### 1. MERCATO UNICO DIGITALE, COPYRIGHT E CONTRAFFAZIONE VIA WEB

Il Mercato Unico Digitale (M.U.D.) è uno dei grandi obiettivi della legislatura europea in corso. La Comunicazione n. 192 del 6 maggio 2015 della Commissione UE al Parlamento e al Consiglio ne traccia le linee-guida: si tratta di facilitare ai consumatori e alle imprese l'accesso online a prodotti e servizi di tutta l'Europa, di migliorare le condizioni affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi nel mercato unico europeo e di promuovere la crescita nell'economia digitale europea.

Uno degli aspetti più importanti in questo momento, in cui si costruisce un mercato unico digitale è il tema del diritto d'autore. Tra le questioni di fondo del M.U.D. vi è quella relativa all'adeguatezza delle norme europee vigenti in materia di diritto d'autore, interrogandosi sul se e, se sì, come la novità di questo mercato richieda una "nuova" legislazione specifica in ambito digitale.

Occorre preliminarmente ricordare come la normativa europea in questa materia, come quelle di tutti gli ordinamenti nazionali, costituisca diretta derivazione di Trattati internazionali, ai quali lo stesso legislatore europeo è necessario che si riporti costantemente.

La disciplina esistente in Europa, scaturente da 20 Direttive recepite dai Paesi membri, risulta, peraltro, già molto avanzata nella tutela del diritto d'autore. Nel momento in cui dovesse decidersi che occorra una disciplina specifica di copyright in ambito digitale, occorre dunque fare attenzione a che tipo di protezione e di tutela si vogliano porre in essere rispetto ad esigenze che sono anche di sviluppo dell'attività economica. Si tratta di un aspetto su cui è in corso proprio in queste settimane un lavoro a tutto campo nelle sedi europee, in vista della presentazione di un pacchetto normativo ad ampio spettro.

Questa premessa appare necessaria per porsi nella prospettiva dello specifico focus di lavoro di codesta On. Commissione, ovvero il contrasto alla contraffazione (l'altra faccia della tutela del copyright) in particolare attraverso il web, ed inquadrare in quale modo la SIAE, sulla base delle proprie attribuzioni di interesse generale, conferitele dalla legislazione vigente, offra e possa continuare ad offrire un contributo alla lotta a tale fenomeno. Si tratta, in concreto, di atti che si riassumono

sotto il nome di pirateria multimediale, intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza come qualsiasi attività di riproduzione, duplicazione e distribuzione non autorizzata di prodotti digitali audio e video tutelati dal diritto d'autore, ovvero la commercializzazione, effettuata in qualsiasi modo, anche (soprattutto) a mezzo della Rete, di supporti contenenti musica, film o programmi software protetti da copyright, nonché la visione illegale di programmi televisivi protetti da diritti.

Ora, per quanto riguarda la legislazione esistente, è fondamentale ricordare – come ha fatto anche il sottosegretario alle Politiche europee On. Sandro Gozi nella propria audizione di fronte a codesta On. Commissione il 20 gennaio scorso, che gli intermediari non possono avvalersi delle limitazioni di responsabilità previste dall'articolo 14 della direttiva 2000/31/CEE ogniqualvolta siano al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatarne l'illiceità e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito. Esiste, quindi, una normativa europea molto chiara, molto esplicita, che indica agli intermediari quale comportamento tenere, con relative sanzioni per il caso dell'inosservanza.

L'aspetto più controverso nell'applicazione del regime di responsabilità degli intermediari è quello riguardante la corretta qualificazione di hosting provider, a seconda che quest'ultimo rivesta nel caso concreto un ruolo meramente passivo rispetto a quando fornisce anche servizi diversi dal mero stoccaggio delle informazioni. Questo è uno degli aspetti giuridici di grande complessità, che richiede una migliore e più chiara interpretazione con riguardo al concetto di «agire immediatamente», soprattutto in tema di pirateria digitale. Il problema fondamentale, già centrato dal sottosegretario Gozi nella sua audizione, è che l'assenza di un obbligo di sorveglianza sulle informazioni memorizzate trasmesse si traduce, di fatto, nell'escludere che si possa imporre al provider anche a posteriori un filtraggio su specifici contenuti. L'uso di sistemi automatizzati di identificazione dei contenuti, come quello utilizzato da piattaforme come YouTube o Dailymotion, consentirebbe invece di impedire il verificarsi di nuove violazioni derivanti dalla pubblicazione di contenuti non autorizzati.

D'altra parte l'erosione del rifugio nel cd. "porto sicuro" dei provider si sta confermando un principio planetario. E', in questo senso, possibile richiamare come esempio quanto accade a livello giudiziario negli USA, Paese non sospettabile di arretratezza in tema di libertà e incoraggiamento all'iniziativa d'impresa. Ci si

riferisce a una recente sentenza della Corte Federale della Virginia, che, dando ragione al colosso musicale BMG, ha condannato un ISP americano, Cox Communications, a pagarle 25 mln di dollari in una causa di pirateria musicale, perché detto ISP non ha ragionevolmente messo in atto una policy aziendale volta a dar termine alle violazioni poste in essere da propri abbonati, equivalendo ciò ad una propria violazione volontaria del copyright, e quindi non dando appunto all'ISP la possibilità di invocare la clausola "porto sicuro" del Digital Millennium Copyright Act americano.

Si è trattato, in particolare, di un forte segnale del passaggio concettuale dal c.d. "notice and take down" al c.d. "notice and stay down": non basta più, quindi, che l'intermediario operi una rimozione, che può rivelarsi effimera perché in seguito il contenuto illecito viene (spesso più volte) reimmesso, ma occorre che si attivi responsabilmente perché, una volta rimosso, il contenuto illecito non possa più essere caricato.

Gli intermediari di oggi, difatti, non sono gli intermediari anche solo di qualche anno fa, sono soggetti attivi di cui la direttiva 31 del 2000 non poteva neppure immaginare l'esistenza nella loro attuale configurazione. Oggi abbiamo realtà, come gli OTT, che svolgono attività a 360° e si nascondono dietro all'esenzione di responsabilità sulla base della direttiva e-commerce, con conseguenze significative anche per le contrattazioni e i negoziati con i titolari di diritti. Le piattaforme illegali cercano di ottenere ulteriori vantaggi sfruttando gli aspetti lacunosi o ambigui delle norme europee.

Si deve riflettere su questo aspetto, ossia sulla revisione delle regole di responsabilità degli hosting provider, e SIAE auspica che ciò possa avvenire già nel pacchetto legislativo in preparazione entro il 2016 presso la Commissione europea, anche sulla base di un'azione incisiva del Governo e delle istituzioni nazionali. Una maggiore responsabilità degli intermediari potrà aiutarci a garantire un web più compatibile con la crescita di un'offerta legale di contenuti, con tutte le benefiche ricadute culturali, sociali ed economiche che ciò potrebbe significare.

# 2. LA SIAE E LA SUA FUNZIONE DI TUTELA DELLE OPERE DELL'INGEGNO IN CHIAVE ANTICONTRAFFAZIONE: COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO AGCOM

La SIAE ha tra le sue funzioni, come previsto dalla legge, la tutela delle opere dell'ingegno in tutte le sue forme, e in particolare il contrasto alla "pirateria", sia offline che online.

Quanto al tema delle forme di tutela giuridica contro le utilizzazioni abusive via web (compreso l'oscuramento dei siti), la SIAE collabora all'attività di contrasto per le violazioni online di opere tutelate dal diritto d'autore svolte dall'Autorità garante per le Comunicazioni (AGCOM) sulla base principalmente dell'art. 182-bis della Legge 633/1941, come introdotto dalla Legge n. 248 del 18.8.2000 (c.d. Legge antipirateria), che ha previsto il coordinamento tra le due Istituzioni <sup>1</sup>.

In tale prospettiva, assume grande rilievo il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, adottato dall'AGCOM con delibera n. 680/13, entrato in vigore il 31 marzo 2014.

Il Regolamento AGCOM fonda l'intervento dell'Autorità su:

- 1) l'incentivazione dell'offerta legale, onde costruire un sistema "fisiologico" di licenze facili, agevoli e convenienti sia per i titolari dei diritti che per gli utenti;
- 2) la promozione del rispetto della legalità nella Rete attraverso campagne di "educazione" rivolte principalmente ai giovani, ma anche ad altre categorie di utenti del web (in corso un progetto per una campagna educativa presso le scuole);
- 3) la costruzione di un sistema di cd. *notice and take down* che consenta con una procedura agevole e celere ai titolari dei diritti di ricorrere all'Autorità, eventualmente dopo l'utilizzo di procedure di autoregolamentazione che siano già predisposte dai siti, per ottenere la rimozione selettiva di contenuti illegali, giungendosi, come risposta graduata, fino all'oscuramento di siti che perseverino, invece, nella diffusione massiva di contenuti illegali. E' da sottolineare come questa procedura si rivolga solo ai siti e non agli utenti della Rete, come si avvii solo ad istanza di parte e non d'ufficio e come costituisca un binario alternativo (in via amministrativa) al ricorso all'Autorità giudiziaria.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dopo il varo, nel tempo, di diversi protocolli d'intesa (2003, 2007), tra SIAE e AGCOM intercorre oggi una specifica Convenzione in data 27 marzo 2014, adottata all'indomani dell'emanazione del Regolamento previsto dalla Delibera n. 680/13.

L'adozione del Regolamento, dopo una lunga Consultazione tecnica avviata dall'Autorità, costituisce indubbiamente un fattore di rilevante protezione di tutti i titolari dei diritti. Abbiamo oggi in Italia, rispetto ad altri Paesi, uno dei migliori provvedimenti in grado di costituire contrasto effettivo ed efficace alla pirateria massiva delle opere dell'ingegno in internet. Provvedimento che prevede un procedimento di interdizione in via amministrativa e perciò agile ed incisivo, rispettoso del diritto europeo, nel soddisfacimento dei molteplici interessi in gioco.


Da molti Paesi si sta registrando interesse a questa soluzione normativa: l'Autorità francese *Hadopi* (che prevede un sistema che colpisce gli utenti, non i siti) ha più volte preso contatto con il nostro Governo e con l'AGCOM per un confronto di esperienze.

Il Regolamento AGCOM ha svolto - e tuttora continua a svolgere - un ruolo importante per la difesa del diritto d'autore dalla pirateria online, non solo e non tanto per l'inibizione dei contenuti illecitamente messi a disposizione degli utenti, ma soprattutto perché, anche in virtù delle sue procedure, costituisce un forte deterrente a tali attività illecite. E' quindi un reale fattore di educazione alla legalità, sia nella domanda che nell'offerta delle opere dell'ingegno. In forza di questo strumento normativo, i contenuti culturali e creativi che circolano nella Rete sono più garantiti e ciò pone il nostro Paese in una condizione di maggior sicurezza e attrattività anche per gli investimenti esteri (deve ricordarsi che l'adozione di tale provvedimento ha comportato l'uscita dell'Italia dalla black list statunitense dei Paesi in cui, a causa della pirateria, sono meno convenienti gli investimenti USA). E' quindi un elemento da non trascurare in vista della nuova regolazione che si annuncia in Europa per il Mercato unico digitale, di cui si è accennato poc'anzi.

#### Sintesi fasi processo AGCOM

Si riassumono di seguito tutte le fasi, curate dagli Uffici SIAE, necessarie alla predisposizione delle Istanze SIAE verso l'Autorità.

Le fasi di istruttoria preliminare sono riassumibili in:



A seguito dell'inoltro da parte SIAE, ai gestori del sito oggetto di controllo, di richiesta di rimozione selettiva dei brani abusivamente utilizzati, si possono presentare due possibili scenari:

A. Il gestore del sito che ha ricevuto la richiesta di rimozione selettiva (notice and take down) elimina effettivamente i contenuti abusivi. In tale caso, nessuna segnalazione è effettuata all'AGCOM.


# RIMOZIONI SELETTIVE SI Se i link risultano rimossi il sito viene inserito in un elenco per successive periodiche richieste di rimozione

B. Il gestore del sito non effettua la rimozione dei contenuti abusivi. In questo caso si richiede il blocco della URL all'AGCOM mediante invio di apposita istanza.



#### Effetti Regolamento AGCOM

Gli effetti derivanti dalla applicazione del regolamento AGCOM possono essere classificati in:



Fino ad oggi, il regolamento AGCOM ha comportato rilevanti effetti indiretti, inducendo gli operatori ad un comportamento maggiormente virtuoso rilevabile dai numeri sotto riportati, a due anni dall'entrata in vigore del Regolamento (31 Marzo 2014 - 31 Marzo 2016).

#### Dati quantitativi

#### Effetti Diretti

Sono state presentate complessivamente n. **493** istanze (al 31 marzo 2016), così suddivise per tipologia di opera violata:

- n. 222 audiovisiva,
- n. 86 editoriale,
- n. 80 sonora,
- n. 68 fotografica,
- n. 22 letteraria,
- n. 8 software,
- n. 7 videoludica.

A fronte delle istanze presentate sono stati avviati n. 314 procedimenti di cui segnaliamo:

- n. 139 provvedimenti di disabilitazione all'accesso al sito dall'Italia (dispositivo di blocco),
- n. 117 adeguamenti spontanei,
- n. 27 archiviazioni.

Delle 493 istanze di cui sopra, dall'entrata in vigore del Regolamento (al 31 marzo 2016), la SIAE ne ha presentate **50** riferiti a siti musicali che effettuano <u>violazione massiva</u> delle opere dell'ingegno per milioni di titoli.

Di queste istanze 7 sono state ritirate per l'avvenuta rimozione dei link successivamente all'invio dell'istanza o per l'interruzione di attività del sito segnalato.

Le restanti istanze (43) hanno portato al dispositivo di blocco della URL sul territorio nazionale.

#### Effetti Indiretti

Attraverso le attività di rimozione selettiva cosiddette *notice and take down,* gli aventi diritto, attraverso SIAE, hanno la possibilità di richiedere la rimozione selettiva delle opere ritenute violate. Ottemperando a tali richieste, i gestori dei siti (pirata o meno), usufruiscono delle esenzioni di responsabilità previste per gli hosting provider dal d.lgs. n. 70/2003 (attuativo della direttiva n. 2000/31/CEE cd. "e-commerce").

#### SIAE a tutto il 31 marzo 2016 ha richiesto:

- rimozioni selettive su 122 portali/siti web, per un totale di 18.466 link a
  contenuti abusivamente utilizzati,il totale dei link rimossi effettivamente è di
  17.727 link per una incidenza del 96%. Tenuto conto che ogni link può
  riguardare un singolo brano musicale, un album intero, fino alla intera
  discografia di un artista si può stimare che l'attività ha consentito di
  rimuovere dal web quasi 500.000 brani musicali degli artisti più noti;
- n. 384 rimozioni selettive verso due piattaforme che forniscono segnale streaming a web radio non autorizzate ottenendo la rimozione dei contenuti o, in alcuni casi, la regolarizzazione della posizione verso Siae; anche in questo caso ogni link può riguardare interi palinsesti musicali;
- rimozioni selettive riguardanti numerose opere fotografiche abusivamente messe a disposizione su n. 8 portali ottenendo in tutti i casi la rimozione delle fotografie.

Per dare maggiore impulso all'attività di rimozione selettiva, la SIAE, recentemente, si è avvalsa, in via sperimentale, di un nuovo software di monitoraggio della rete Internet per individuare sistematica i siti pirata da segnalare all'AGCOM.


Tale software è stato utilizzato anche per procedere all'invio massivo dei messaggi di notice and take down finalizzati alla richiesta di regolarizzazione o rimozione selettiva di opere abusivamente utilizzate.


In particolare, si è focalizzata l'attenzione verso piattaforme recidive che detenevano abusivamente repertorio musicale amministrato dalla Siae e che, provvedendo volta per volta - dietro segnalazione di aventi diritto - alla rimozione selettiva dei contenuti, continuavano però di fatto ad operare senza autorizzazione.

In tali casi si è quindi utilizzato nei loro confronti il software citato per l'invio massivo di richieste di rimozione - NTD.

A tre mesi dall'inizio dell'attività si è constatato che tale metodica ha determinato una forte diminuzione - ed in alcuni casi la totale eliminazione - del repertorio oggetto di richiesta di rimozione sulle piattaforme interessate.

Di seguito si esemplificano i risultati di due azioni di rimozioni massive intraprese tramite software nel periodo 12/2015 - 02/2016





#### Ulteriori attività di regolarizzazione

Si segnala inoltre che, nel corso dell'anno 2015, oltre all'attività connessa al Regolamento AGCOM, la SIAE ha svolto una capillare attività di monitoraggio dei siti Internet con musica amministrata dalla SIAE, senza regolare licenza.

In estrema sintesi tale attività ha comportato:

- 202 richieste di regolarizzazione
- 88 Siti che hanno sottoscritto regolare licenza
- 43 Siti che hanno effettuato rimozioni selettive

Si osserva che la regolarizzazione dei siti ha l'effetto positivo di rappresentare un deterrente per altre violazioni.

# 3. COLLABORAZIONE DELLA SIAE CON FORZE DELL'ORDINE, MAGISTRATURA E ASSOCIAZIONI

Oltre che all'attività di perseguimento della pirateria digitale effettuata a livello amministrativo da AGCOM, la SIAE:

- si affianca all'attività svolta a livello penale da forze dell'ordine e magistratura, partecipando in qualità di ausiliario di polizia giudiziaria. In tale ambito recentemente SIAE ha collaborato attivamente ad alcune operazioni (tra gennaio e aprile 2016) di ampio respiro condotte dalla Guardia di Finanza di Venezia per la disattivazione di un sito internet che metteva a disposizione musica, film, software, etc. e di un laboratorio clandestino professionale, dotato di 100 masterizzatori, che duplicava abusivamente milioni di brani musicali;
- opera in stretta collaborazione con le associazioni antipirateria di settore come la FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali) e la FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale);
- ▶ partecipa al Desk Interforze Anticontraffazione istituito presso il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha finalità di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione. A tale tavolo, oltre alla SIAE, partecipano Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale e Anci.i allegano, in proposito, i dati, forniti dal Servizio Analisi Criminale, relativi al materiale sequestrato dalla varie Forze di Polizia nel triennio 2013 2015. (allegato n. 1);
- è tra i soggetti interessati dall'implementazione del Sistema Informativo Anti-Contraffazione (S.I.A.C.), progettualità co-finanziata dalla Commissione Europea ed affidata dal Ministero dell'Interno alla Guardia di Finanza. Il S.I.A.C. si concretizza in un sito web in grado di fornire un quadro aggiornato circa l'azione svolta dai vari attori istituzionali che presidiano il "mercato del falso". Attualmente il S.I.A.C. riporta dati aggiornati e precisi con riferimento alla lotta alla pirateria di tipo "fisico", mentre è ancora in corso l'elaborazione e la messa a disposizione dei dati, forniti anche dalla SIAE, relativi al contrasto della pirateria digitale.

Si sottolinea che il danno economico causato dalla pirateria digitale musicale è stato valutato in un valore (oltre 200 mln euro/anno) pari a circa il doppio del mercato legale digitale. Nel settore audiovisivo, il danno, riferito anche al mercato fisico, è stato stimato circa 10 volte il valore del mercato legale (oltre mezzo miliardo di euro/anno).

#### 4. LE NORMATIVE IN MATERIA PENALE

La SIAE ha guardato con molta attenzione ai risultati dell'indagine condotta da codesta On. Commissione, la cui Relazione del 4 agosto 2015 è stata fatta propria dalla recente Risoluzione dell'Assemblea della Camera di inizio marzo 2016. In particolare, la SIAE valuta con favore quanto proposto nel capitolo 2.6 dedicato al diritto d'autore, ovvero la riallocazione di tutte le fattispecie di reati in tema di contraffazione nel Titolo VIII del Codice penale, tra i delitti contro l'industria e il commercio e quindi non più reati di falso, ma reati economici.

Si condivide, inoltre, l'impostazione secondo cui (cfr. la Risoluzione dell'Assemblea), la contraffazione vada considerata un fenomeno intrinsecamente plurioffensivo, in quanto i soggetti danneggiati dai comportamenti delittuosi sono molteplici: le aziende e le imprese titolari di diritti patrimoniali legati alle opere dell'ingegno (diritti d'autore per le opere creative); i consumatori inconsapevoli che acquistano, anche se a prezzi vantaggiosi, prodotti di bassa qualità ma potenzialmente dannosi per la salute; il mercato e la concorrenza che devono fronteggiare un'invasione di prodotti illeciti che sottraggono fette di mercato alla produzione e allo smercio di prodotti legali, determinando una riduzione dei fatturati aziendali e del PIL nazionale; il mondo del lavoro, per la perdita di posti di lavoro, l'incentivazione allo sfruttamento del lavoro in nero, tema rilevante anche per i profili della sicurezza sul lavoro; lo Stato, per i mancati introiti fiscali e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La SIAE condivide pienamente, altresì, l'auspicio espresso da codesta On. Commissione secondo cui si rende necessario che le istituzioni adottino interventi su scala globale, sia per comprendere le dimensioni del fenomeno, la sua struttura e le sue ricadute, sia per predisporre efficaci azioni di contrasto; e che a fare la propria parte sia chiamata anche la società civile, in quanto per un contrasto efficace serve un diverso approccio culturale ed è necessario che anche le imprese svolgano un

ruolo attivo, con efficaci strumenti preventivi per mettere sull'avviso gli utenti, effettuare una capillare azione di monitoraggio e curare la tempestiva segnalazione degli illeciti.

Peraltro, la Relazione di codesta On. Commissione specifica, nelle conclusioni, di voler "lasciare da parte" il tema della tutela del diritto d'autore, sul quale ci si riserva di intervenire successivamente, attesi i profili peculiari delle fattispecie penali concernenti la contraffazione laddove si verta in tema di diritto d'autore, rispetto a quelle afferenti i profili della proprietà industriale.

In proposito, appare importante sottolineare il delicato aspetto, per quanto di interesse, collegato all'entrata in vigore nel nostro Ordinamento della legge 28 aprile 2014, n. 67, di delega per la riforma del sistema sanzionatorio dei reati, e della sua successiva attuazione.

Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 1 di tale legge, che, al comma 1, lettera m), ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti di particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Questa disposizione, di carattere generale, potenzialmente coinvolge la quasi totalità dei reati previsti in materia di diritto d'autore e diritti connessi (articoli 171 e seguenti della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, i quali, tra le diverse fattispecie, prevedono ordinariamente pene detentive non superiori a quattro anni), introducendo un nuovo istituto nel diritto penale e nel diritto processuale penale costituito dalla "non punibilità per particolare tenuità del fatto", istituto fatto proprio, nell'esercizio di questa delega, dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

L'introduzione di questo istituto (che costituisce, in realtà, una causa di non punibilità) realizza quella che viene definita "depenalizzazione in concreto", perché volta ad adeguare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento alla fattispecie che concretamente si individua più o meno lesiva, con un giudizio di proporzionalità che viene affidato al giudice.

L'introduzione di questo istituto nel settore della proprietà intellettuale (quindi, oltre al diritto d'autore, anche la disciplina dei marchi, dei brevetti e delle indicazioni geografiche, con tutte le relative fattispecie concernenti il fenomeno della contraffazione) rischia, tuttavia, di ridurre drasticamente e nel suo complesso

l'intero sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, con conseguenze non solo economiche per le imprese, ma anche sul piano occupazionale e degli investimenti nel nostro Paese.

Ciò perché si perderebbe la certezza della punibilità per tali fattispecie di reato, ingiustamente valutate dai media e dall'opinione pubblica come infrazioni non socialmente deprecabili. Si potrebbe determinare, pertanto, da parte dei giudici, un'applicazione concreta "a macchia di leopardo" con atteggiamenti giudiziari diversi a seconda della Procura interessata.

Appare importante quindi, e in conclusione, evidenziare detto profilo per le valutazioni di codesta On. Commissione anche ai fini del prosieguo dell'azione parlamentare, in sede legislativa, nel settore.

\*\*\*\*\*





17STC0017630\*